

COPIA



COMUNE DI GROTTI DI CASTRO

(Provincia di Viterbo)

CONSIGLIO COMUNALE

Delibera n. 22 del 26/06/2023

Oggetto: APPROVAZIONE NUOVA RELAZIONE EX ART, 14, C. 4 DEL D. LGS. N. 201/2022 E NUOVI INDIRIZZI PER AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLE PISCINE COMUNALI UBICATE IN VIA BARDINIANA SNC.

L'anno duemilaventitre e questo dì ventisei del mese di giugno alle ore 19,37 in Grotte di Castro nella Sala delle adunanze posta nella sede Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta ordinaria per trattare gli affari posti all'ordine del giorno.

Presiede l'adunanza il Signor CAMILLI PIERO - SINDACO

Componenti	Qualifica	Presenti	Assenti
CAMILLI PIERO	SINDACO	s	
ROSSI RICCARDO	VICE SINDACO	s	
TEMPERINI GIORGIO	CONSIGLIERE		s
BARZI MASSIMO	CONSIGLIERE	s	
CIOLI PIETRO	CONSIGLIERE	s	
GUBBIOTTO FRANCO	CONSIGLIERE	s	
BRINCHI CARLO	CONSIGLIERE		s
AMBROSINI BARBARA	CONSIGLIERE	s	
DOTTARELLI GIOVANNI	CONSIGLIERE	s	
ERAMO FABIANA	CONSIGLIERE		s

Presenti 7 Assenti 3

Partecipa la sottoscritta Dr.Giuseppe Conte Segretario del Comune incaricata della redazione del verbale.

Il Presidente riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter deliberare, dichiara aperta la seduta.

La seduta è pubblica

Il Sindaco introduce il secondo argomento all'ordine del giorno e relaziona sullo stesso, precisando che queste nuove direttive scaturiscono dalla necessità di rendere più "appetibile" la piscina ed evitare che la gara vada deserta, con conseguente danno per l'Ente perché più tempo passa senza che l'impianto sia gestito e più ciò è negativo per il Comune e per la collettività che non potrà usufruire del servizio.

Prende la parola il Segretario comunale, il quale evidenzia che il parere del revisore è un parere condizionato, in quanto l'organo di revisione si è detto favorevole alla proposta di Delibera così come da ultimo formulata a patto che siano cambiate le compensazioni economiche (e segnatamente il contributo per le utenze) così come sono attualmente previste nella proposta di Deliberazione sottoposta al Consiglio. Il Segretario comunale, quindi, nell'esercizio della sua funzione di assistenza giuridico-amministrativa, suggerisce al Consiglio di uniformarsi al parere del revisore.

Riprende la parola il Sindaco, il quale ribadisce che le compensazioni economiche sono previste per incentivare la partecipazione alla gara, oltre che per compensare gli obblighi di servizio pubblico imposti al futuro concessionario, e quindi ribadisce la volontà politica di lasciare le compensazioni così come sono previste nella proposta.

Non essendoci richieste di intervento, il Sindaco mette ai voti la proposta agli atti con votazione espressa per alzata di mano dei presenti.

Eseguita la votazione, si ottiene il seguente esito:

Presenti: 7

Favorevoli: 7

Contrari: 0

Astenuti: 0

Successivamente, stante l'urgenza di provvedere, con votazione espressa per alzata di mano dei presenti, viene votata l'immediata eseguibilità della proposta.

Eseguita la votazione, si ottiene il seguente esito:

Presenti: 7

Favorevoli: 7

Contrari: 0

Astenuti: 0

Per l'effetto,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- il Comune di Grotte di Castro, per previsione statutaria, incoraggia e favorisce lo sport dilettantistico ed all'uopo promuove la creazione di idonee strutture, servizi ed impianti e ne assicura l'accesso agli Enti, organismi ed associazioni, nonché coordina eventuali interventi di privati volti alle finalità di cui sopra;
- l'Ente comunale è proprietario di un impianto natatorio composto da piscine coperte e scoperte ed ubicato alla via Bardiniana s.n.c.;

Preso atto che:

- la gestione della struttura in parola è stata oggetto di concessione in virtù di convenzione del 23.02.2017 – Rep. N. 01/2017;
- con Delibera di Consiglio comunale n. 16 del 23.05.2023 l'Ente ha preso atto del recesso comunicato dal precedente concessionario con nota acquisita al prot. com. n. 2971 del 06.05.2023, ha approvato, allo scopo di assicurare la messa in esercizio dell'impianto, la relazione prescritta dall'art. 14, comma 4, del D.Lgs. n. 201/2022 ed ha espresso direttive all'Ufficio Tecnico Comunale affinché espletasse la procedura ad evidenza pubblica volta all'affidamento della concessione di che trattasi;

Dato atto che l'Amministrazione comunale, dopo attenta riflessione, ritiene opportuno – rispetto alle direttive già fornite con la Delibera di Consiglio comunale n. 16 del 23.05.2023 – prevedere condizioni più favorevoli per il futuro concessionario da individuarsi con procedura ad evidenza pubblica, allo scopo di rendere la gestione del servizio in parola più “appetibile” e favorire quindi la massima partecipazione di operatori interessati, sempre nell'ottica della messa in esercizio dell'impianto e della diffusione della pratica sportiva;

Ritenuto, conseguentemente, allo scopo di assicurare il funzionamento dell'impianto nell'ottica della promozione della pratica sportiva, di esprimere nuovi indirizzi in merito all'affidamento di che trattasi;

Dato atto che, in materia di impianti sportivi, la disciplina di riferimento, a lungo costituita dall'art. 90 della Legge 27 dicembre 2002, n. 289, è oggi rappresentata dal D.Lgs. 28 febbraio 2021, n. 38, il quale detta norme in materia di costruzione, ristrutturazione, gestione e sicurezza degli impianti sportivi, compresi quelli scolastici;

Preso atto che:

- l'art. 2, comma 1, lett. D) del D.Lgs. n. 38/2021, definisce l'impianto sportivo come *“la struttura, all'aperto o al chiuso, preposta allo svolgimento di manifestazioni sportive, comprensiva di uno o più spazi di attività sportiva dello stesso tipo o di tipo diverso, nonché di eventuali zone spettatori, servizi accessori e di supporto”*;
- l'art. 6, comma 2, del D.Lgs. n. 38/2021 prevede che *“nei casi in cui l'ente pubblico territoriale non intenda gestire direttamente gli impianti sportivi, la gestione è affidata in via preferenziale a società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali, sulla base di convenzioni che ne stabiliscono i criteri d'uso e previa determinazione di criteri generali e obiettivi per l'individuazione dei soggetti affidatari”*;
- il successivo comma 3 precisa che *“gli affidamenti di cui al comma 2 sono disposti nel rispetto delle disposizioni del Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e della normativa euro-unitaria vigente”*;

Constatato che in data 1 aprile 2023 è entrato in vigore il nuovo Codice dei Contratti pubblici (D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36) le cui disposizioni, tuttavia, ai sensi dell'art. 229, acquistano efficacia a decorrere dal 1 luglio 2023 e che, pertanto, sino a tale data continua ad applicarsi il Codice dei Contratti di cui al D.Lgs. n. 50/2016;

Richiamata la consolidata giurisprudenza amministrativa secondo cui *“nel caso della gestione di impianti sportivi comunali si tratta, in particolare, di un servizio pubblico locale, ai sensi dell'art. 112 del d.lgs. n. 267/2000, per cui l'utilizzo del patrimonio si fonda con la promozione dello sport che, unitamente all'effetto socializzante ed aggregativo, assume in ruolo di strumento di miglioramento della qualità della vita a beneficio non solo per la salute dei cittadini, ma anche per la vitalità sociale della comunità (culturale, turistico, di immagine del territorio, etc.).”*

(Cons. Stato, V, 28 gennaio 2021, n. 858)” (Consiglio di Stato, sentenza n. 5915/2021);

Verificato che, per altrettanto consolidata giurisprudenza (*ex multis* Consiglio di Stato, sez. V, n. 1784 del 14.3.2022), *“l’affidamento di un impianto sportivo, per la centralità del momento della “gestione” (che prefigura come meramente strumentale l’affidamento del bene di proprietà pubblica), assume i caratteri tipici della concessione di servizio pubblico (in tal senso, Cons. Stato, sez. V, 28 gennaio 2021, n. 858)”* e che *“l’affidamento in via convenzionale di immobili, strutture, impianti, aree e locali pubblici – anche quando appartenenti al patrimonio indisponibile dell’ente, ai sensi dell’art. 826 del c.c., purché destinati al soddisfacimento dell’interesse della collettività allo svolgimento delle attività sportive – “non è sussumibile nel paradigma della concessione di beni, ma struttura, per l’appunto, una concessione di servizi”* (così Consiglio di Stato, sentenza n. 5915/2021; in questo senso anche Consiglio di Stato, sentenza n. 858/2021).”;

Constatato che i servizi pubblici locali si distinguono in servizi a rilevanza economica e servizi privi di rilevanza economica e che, secondo i giudici amministrativi (cfr. la già citata sentenza del Consiglio di Stato n. 1784/2022), tale distinzione *“va effettuata applicando il criterio economico della remuneratività, intesa in termini di redditività anche solo potenziale, cioè come possibilità di coprire i costi di gestione attraverso il conseguimento di un “corrispettivo economico nel mercato”; a sua volta il carattere della remuneratività, da apprezzare caso per caso, va accertato facendo applicazione di una serie di indici quali: - la scelta organizzativa stabilita dall’ente per soddisfare gli interessi della collettività, - le caratteristiche dell’impianto, - le specifiche modalità della gestione e relativi oneri di manutenzione, - il regime tariffario (libero ed imposto); - la praticabilità di attività accessorie”*;

Visto, inoltre, il D.Lgs. 23 dicembre 2022, n. 201, ad oggetto *“Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica”*, il quale tra le altre cose prevede che:

- gli enti locali affidano i servizi di interesse economico generale di livello locale secondo la disciplina in materia di contratti pubblici, favorendo, ove possibile in relazione alle caratteristiche del servizio da erogare, il ricorso a concessioni di servizi rispetto ad appalti pubblici di servizi, in modo da assicurare l'effettivo trasferimento del rischio operativo in capo all'operatore (art. 15);
- gli enti locali, nelle ipotesi in cui ritengono che il perseguimento dell'interesse pubblico debba essere assicurato affidando il servizio pubblico a un singolo operatore o a un numero limitato di operatori, provvedono all'organizzazione del servizio scegliendo tra le varie modalità di gestione contemplate dalla norma, ossia: affidamento a terzi mediante procedura ad evidenza pubblica, affidamento a società mista, affidamento a società in house, gestione in economia o mediante aziende speciali per i soli servizi non a rete (art. 14, comma 1);
- ai fini della scelta della modalità di gestione, l'ente tiene conto, tra l'altro, delle caratteristiche tecniche ed economiche del servizio da prestare, inclusi i profili relativi alla qualità del servizio e agli investimenti infrastrutturali, della situazione delle finanze pubbliche, dei costi per l'ente locale e per gli utenti, dei risultati prevedibilmente attesi in relazione alle diverse alternative, anche con riferimento a esperienze paragonabili, nonché dei risultati della eventuale gestione precedente del medesimo servizio sotto il profilo degli effetti sulla finanza pubblica, della qualità del servizio offerto, dei costi per l'ente locale e per gli utenti e degli investimenti effettuati (art. 14, comma 2);
- dell'esito della valutazione di cui sopra, si dà conto, prima dell'avvio della procedura di affidamento del servizio, in un'apposita relazione nella quale sono evidenziate altresì le ragioni e la sussistenza dei

requisiti previsti dal diritto dell'Unione europea per la forma di affidamento prescelta, nonché illustrati gli obblighi di servizio pubblico e le eventuali compensazioni economiche, inclusi i relativi criteri di calcolo, anche al fine di evitare sovracompensozioni (art. 14, comma 3);

Dato atto che anche il D.Lgs. n. 201/2022 (art. 2) definisce i servizi pubblici locali a rilevanza economica come quei servizi *“erogati o suscettibili di essere erogati dietro corrispettivo economico su un mercato, che non sarebbero svolti senza un intervento pubblico o sarebbero svolti a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza, che sono previsti dalla legge o che gli enti locali, nell'ambito delle proprie competenze, ritengono necessari per assicurare la soddisfazione dei bisogni delle comunità locali, così da garantire l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale”*;

Rilevato che, nel caso di specie:

- la gestione delle piscine comunali di che trattasi, tenuto conto delle sue peculiarità e della sua potenziale remuneratività, è da considerarsi come un servizio pubblico locale a rilevanza economica, come si evidenzia nella relazione ex art. 14, comma 4, del D.Lgs. n. 201/2022 allegata alla presente (All. 1);
- questo Ente al momento non dispone di professionalità, personale e risorse adeguati per la gestione diretta dell'impianto sportivo, per cui – anche nell'ottica di promuovere e favorire la pratica sportiva da parte della popolazione, nonché di evitare ammaloramenti dell'impianto stesso – si rende necessario affidare la gestione della piscina comunale a terzi;
- la modalità di gestione da scegliersi, pertanto, è quella della concessione della gestione a soggetto terzo, individuato in base a

procedura ad evidenza pubblica, come si evidenzia nella citata relazione *ex art. 14, comma 4, del D.Lgs. n. 201/2022;*

Visto l'art. 3, comma 1, lett. vv), del D.Lgs. n. 50/2016, il quale definisce la concessione di servizi come il contratto a titolo oneroso stipulato per iscritto in virtù del quale la stazione appaltante affida ad un operatore economico la fornitura e la gestione di servizi diversi dall'esecuzione dei lavori, riconoscendo a questi - a titolo di corrispettivo - unicamente il diritto di gestire i servizi oggetto del contratto o tale diritto accompagnato da un prezzo, con assunzione in capo al concessionario del rischio operativo;

Ritenuto pertanto, a parziale modifica di quanto già deliberato con precedente Deliberazione consiliare n. 16 del 23.05.2023:

- di approvare la nuova relazione ai sensi dell'art. 14, comma 4, del D.Lgs. n. 201/2022, allegata alla presente per formarne parte integrante e sostanziale (All. 1);
- di esprimere, conseguentemente, indirizzi al Responsabile del Settore Tecnico affinché compia tutti gli atti necessari per l'affidamento in concessione della gestione delle piscine comunali ubicate alla via Bardiniana s.n.c., compresa la redazione dell'avviso pubblico e di tutti gli atti conseguenti, sulla scorta del presente indirizzo e delle linee gestionali indicate nella citata relazione allegata alla presente;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 ed in particolare l'art. 42;

Visto lo Statuto comunale;

Preso atto che:

- l'organo di revisione economico-finanziaria, con verbale n. 41 del 26.06.2023, ha reso il parere di propria competenza così come prescritto dall'art. 239 TUEL;

- il revisore ha espresso parere favorevole *“a condizione che l’Ente elimini la previsione di un contributo, a titolo di compartecipazione alle spese per le utenze (ad es: utenza elettrica, utenza idrica, combustibili ecc...) di € 10.000,00 annui, per i primi due anni”*;

- in particolare, l’organo di revisione ritiene che la compensazione economica come prevista nell’ultima versione della proposta di Deliberazione sia eccessivamente onerosa per l’Ente; egli *“ritiene maggiormente condivisibile, ragionevole sia per importo che per durata e non affittiva per le casse comunali la precedente previsione di un contributo a titolo di compartecipazione alle spese per le utenze (ad es: utenza elettrica, utenza idrica, combustibili ecc...) di € 2.000,00 annui per cinque anni, prevista nella precedente bozza di deliberazione successivamente emendata”*;

Sentito, nell’esercizio della sua funzione di assistenza giuridico-amministrativa ex art. 97, comma 2, del TUEL, il Segretario comunale, il quale suggerisce all’organo consiliare di uniformarsi alle prescrizioni dell’organo di revisione;

Preso atto che il parere dell’organo di revisione economico-finanziaria, nel caso in cui ne è prescritta l’acquisizione, ha carattere obbligatorio ma non vincolante in quanto, a mente dell’art. 239, comma 1bis, del D.Lgs. n. 267/2000, l’organo consiliare è tenuto ad adottare i provvedimenti conseguenti o, in alternativa, a motivare adeguatamente la mancata adozione delle misure proposte dall’organo di revisione;

Ritenuto, quindi, nella fattispecie, di discostarsi dal parere, nel senso di confermare le compensazioni economiche come previste nella proposta di Deliberazione (ossia, per quanto qui interessa, il contributo, a titolo di compartecipazione alle spese per le utenze, di € 10.000,00 annui, per i primi due anni) in quanto:

- lo scopo di tali compensazioni economiche è quello di riattivare i servizi inerenti l'impianto, rendendone più "appetibile" la gestione ed evitando che la gara vada deserta, con conseguente pregiudizio per l'Ente (e per la collettività, che non potrebbe usufruire del servizio) che si potrebbe manifestare laddove passasse ulteriore tempo senza che l'impianto fosse in esercizio. Il lungo periodo di chiusura è stato determinato, oltre che dalle restrizioni per la pandemia da Covid 19, anche da evento luttuoso verificatosi nel luglio 2022 che ha comportato la privazione della disponibilità delle strutture in capo all'amministrazione comunale e ne ha impedito il funzionamento per quasi un anno;
- le compensazioni economiche, così come previste nella proposta di Deliberazione sottoposta all'approvazione del Consiglio, in ultima analisi, hanno lo scopo di incentivare la partecipazione alla procedura di gara, oltre che compensare gli obblighi di servizio pubblico imposti al futuro concessionario;
- l'importo individuato in € 10.000,00 annui per i primi due anni, a titolo di compartecipazione alle spese per le utenze, rappresenta soltanto una minima parte rispetto all'importo annuo complessivo che, secondo una ragionata e ponderata valutazione, graverà sul soggetto affidatario. Attribuire un importo ancora minore non avrebbe alcuna funzione incentivante nella partecipazione alla gara e nella presa in gestione dell'impianto. Non a caso, come riscontrato da attenta e accurata indagine preliminarmente svolta, la maggior parte dei Comuni limitrofi che hanno dato in concessione i propri impianti sportivi sostengono l'INTERO importo delle utenze per tutto il periodo di gestione;

- il bilancio comunale verte in una situazione di assoluto equilibrio e, pertanto, la somma come individuata non grava in maniera afflittiva sullo stesso;
- la tutela delle casse comunali è, invece, assolutamente garantita dalla previsione dell'obbligo per il concessionario di presentare una fidejussione di importo PARI a quello di aggiudicazione con la conseguenza che la somma complessiva prevista sarà certamente riscossa dall'Ente, anche in caso di eventuale inadempienza contrattuale da parte del concessionario;

Acquisiti e favorevoli i pareri di cui all'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

DELIBERA

per le motivazioni di cui in premessa, qui da intendersi integralmente riportate anche se materialmente non trascritte:

- di approvare, allo scopo di assicurare la messa in esercizio dell'impianto natatorio comunale ubicato alla via Bardiniana s.n.c, la relazione ai sensi dell'art. 14, comma 4, del D.Lgs. n. 201/2022, allegata alla presente per formarne parte integrante e sostanziale (All. 1);
- di disporre per l'effetto che l'affidamento della gestione delle piscine comunali site alla via Bardiniana s.n.c. avvenga mediante rapporto di concessione con procedura ad evidenza pubblica, in base - per quanto applicabili - al D.Lgs. n. 50/2016 o al D.Lgs. n. 36/2023 a seconda della disciplina vigente al momento dell'avvio della procedura;
- di esprimere quindi indirizzo al Responsabile del Settore Tecnico affinché compia tutti gli atti necessari a dare attuazione al presente deliberato, compresa la redazione dell'avviso pubblico e di tutti gli atti conseguenti, sulla scorta del presente indirizzo e delle linee gestionali indicate nell'allegata relazione;

- di stabilire che, ferme restando le altre previsioni di cui all'emanando avviso pubblico:

- nella scelta del concessionario dovrà darsi preferenza a società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali;
- i rapporti con il concessionario saranno regolati da apposita convenzione;
- gli interventi di manutenzione ordinaria saranno a carico del soggetto affidatario, così come la custodia dell'impianto e le responsabilità connesse e che a carico del soggetto affidatario sarà anche il pagamento delle utenze, fermo restando quanto indicato appresso a proposito delle misure compensative;
- l'affidamento avrà una durata di anni 5 (cinque);
- l'importo del canone a base d'asta (soggetto a rialzo) è fissato in € 12.000,00 annui a partire dal terzo anno, come da allegata relazione;
- sono previste le seguenti compensazioni economiche:
 - ✓ per i primi due anni il concessionario sarà esonerato dal pagamento del canone, pertanto l'importo a base d'asta è di € 12.000,00 all'anno per gli ultimi tre anni, così per un totale di € 36.000,00;
 - ✓ l'Ente corrisponderà un contributo, a titolo di compartecipazione alle spese per le utenze (ad es: utenza elettrica, utenza idrica, combustibili ecc...) di € 10.000,00 annui, per i primi 2 (due) anni;
- il concessionario dovrà presentare una fideiussione/garanzia di importo pari a quello di aggiudicazione, la quale sarà escussa dall'Ente (per la parte di canone ancora dovuta) in caso di scioglimento

anticipato del rapporto per fatto o volontà del concessionario medesimo;

- di trasmettere inoltre la presente all'ANAC, come previsto dall'art. 31, comma 2, del D.Lgs. n. 201/2022, nonché al Responsabile del Settore Tecnico per gli adempimenti conseguenziali;
- di pubblicare la presente e l'allegata relazione all'Albo pretorio dell'Ente e nel portale "Amministrazione Trasparente".

Visto si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-contabile nonché alla legittimità del presente provvedimento, ai sensi dell'Art. 49 del D.Lgs 267/2000

Il Responsabile del Servizio
F.to Ing. Giorgio Bianchi

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Camilli Piero

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente
F.to CAMILLI PIERO

Il Segretario Comunale
F.to Dr. Giuseppe Conte

Certificato di pubblicazione

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo on line nel sito istituzionale dell'ente ai sensi dell'Art.32 L.69/2009 e s.m. dal **29/06/2023** al **14/07/2023** al n. **785** del Registro delle Pubblicazioni

Il Segretario Comunale
F.to Dr. Giuseppe Conte

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 26/06/2023 essendo stata dichiarata immediatamente esecutiva

Grotte di Castro li **26/06/2023**

Il Segretario Comunale
F.to Dr. Giuseppe Conte

Copia conforme all'originale per uso amministrativo

Il Segretario
Dr. Giuseppe Conte

Lì

Firme sostituite da indicazione a mezzo stampa ai sensi dell'articolo 3, comma 2 del D.Lgs n.39/1993